



# COMUNE DI TORRECUSO

Provincia di Benevento

## Regolamento comunale per le forniture ed i servizi in economia

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA**

Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione  
Articoli 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  
Articolo 12, regolamento approvato con d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 02 aprile 2008  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 7 settembre 2011  
Regolamento comunale per le forniture e i servizi in economia

## **TITOLO I - PRINCIPI**

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Modalità di esecuzione in economia

Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia

## **TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

Art. 5 Forniture in economia

Art. 6 Servizi in economia

Art. 7 Interventi misti

Art. 8 Norma di salvaguardia

## **TITOLO III - PROCEDIMENTO**

Art. 9 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

Art. 10 Limiti di importo

Art. 11 Interventi in economia mediante amministrazione diretta

Art. 12 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

Art. 13 Requisiti degli operatori

Art. 14 Procedura di cottimo

Art. 15 Scelta del contraente

Art. 16 Stipulazione del contratto

Art. 17 Offerta economicamente più vantaggiosa

Art. 18 Criteri di rotazione

Art. 19 Mezzi di tutela

Art. 20 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

Art. 21 Inadempimenti

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI**

Art. 22 Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 23 Verifica della prestazione

Art. 24 Rinvio

Art. 25 Disposizione transitoria.

Art. 26 Entrata in vigore ed abrogazioni

## **TITOLO I - PRINCIPI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, specificamente individuate, anche in forma cumulativa, nel presente regolamento.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definitiva.
6. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

### **Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia**

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'opera di alcun imprenditore; sono eseguiti con materiale e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dipendente dell'ente o assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si provvede mediante procedura negoziata e le acquisizioni vengono affidate a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei requisiti richiesti.

### **Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi**

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

### **Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia**

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di forniture e servizi in economia non può superare l'importo di Euro 100.000,00.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessuna fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
  - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento siano inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
  - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione;
  - c) le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, quali il PEG o il PDO.

## **TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

### **Art. 5 - Forniture in economia**

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
  - a) arredi e attrezzature, quali, ad esempio, mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici;
  - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
  - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli, carburante, lubrificante, pezzi di ricambio ed accessori, autovetture, scuolabus, motoveicoli;
  - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
  - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica);
  - f) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
  - g) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
  - h) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
  - i) spese postali, telefoniche e telegrafiche, spedizioni;
  - j) toponomastica e numerazione civica, sgombero neve e materiali antigelo, pulizia canali, segnaletica verticale ed orizzontale;
  - k) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
  - l) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
  - m) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma; materiali ed attrezzature destinati al soccorso;
  - n) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto, utensili da cucina;
  - o) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
  - p) combustibile per il riscaldamento di immobili;
  - q) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
  - r) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;

- s) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
  - t) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
  - u) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri premi relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, solennità nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
  - v) spese di rappresentanza e di ospitalità, organizzazione mostre, conferenze, convegni ed altre manifestazioni culturali;
  - w) feretri e trasporto salme per indigenti, lastre di marmo e cassoni in legno;
  - x) spese per incanti, licitazioni e gare d'appalto in genere e per i contratti a carico del Comune;
  - y) acquisizioni di beni nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
  - z) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, anche in caso di calamità naturali, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
  - aa) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
  - bb) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
  - cc) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
  - dd) forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
  - ee) ogni altra fornitura, non prevista nei punti precedenti, necessaria per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali, nei limiti di importo di cui all'art. 4.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali alla prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 6.

#### **Art. 6 - Servizi in economia**

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
  - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
  - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
  - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
  - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
  - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
  - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
  - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
  - j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
  - k) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
  - l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
  - m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
  - n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
  - p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
  - q) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
  - r) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
  - s) servizi sanitari e sociali cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
  - t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;

- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
  - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
  - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
  - e) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.
3. Possono, inoltre, essere eseguiti in economia i seguenti servizi/forniture:
- raccolta e smaltimento rifiuti;
  - attività scolastiche e parascolastiche, ivi compreso il trasporto scolastico;
  - noleggio di attrezzature per la sicurezza stradale ed in generale servizi per la sorveglianza, vigilanza, sicurezza delle strade e del territorio comunale;
  - servizi attinenti all'architettura, alla paesaggistica, all'ingegneria ed alla geologia, per importi fino ad € 40.000,00;
  - completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del soggetto principale del contratto medesimo;
  - servizi da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione del servizio;
  - ogni altro servizio o fornitura, non previsto nei punti precedenti, necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali, nei limiti di importo di cui all'art. 4.
4. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
5. Possono infine essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 5.

#### **Art. 7 - Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

#### **Art. 8 - Norma di salvaguardia**

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

## **TITOLO III - PROCEDIMENTO**

### **Art. 9 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento**

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito o responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Art. 10 – Limiti di importo**

1. Per le acquisizioni di beni o servizi di ammontare fino a €. 40.000,00, si può prescindere dalla richiesta di preventivi ed è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2. Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino alla soglia di cui all'art.4, l'affidamento tramite cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
3. A tal fine, il Responsabile del settore del settore interessato può provvedere alla formazione, mediante avviso esplorativo da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito web del Comune, e all'approvazione con determina di elenchi di operatori economici. Tali elenchi possono raggruppare categorie di forniture e servizi affini nell'ambito di un medesimo settore o essere separati per oggetto di prestazione. Ciascun Responsabile del settore può fare riferimento ad elenchi esistenti presso settori diversi dal suo per categorie di servizi e forniture analoghi.
4. L'elenco può essere integrato nel corso dell'anno, su iniziativa dell'Amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. In ogni caso le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi vengono preventivamente individuate dal Responsabile di ciascun Settore.
5. Sono iscritti negli elenchi gli operatori che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria prescritti per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
6. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o l'elenco non sia stato predisposto o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento procede mediante indagine di mercato.

### **Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 9, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo, e comunque nel rispetto della vigente normativa sulle assunzioni di personale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 9, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

### **Art. 12 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario**

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario, il responsabile di cui all'articolo 9 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
  - a) l'oggetto dei beni da fornire o del servizio da prestare;
  - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
  - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di fornitura o di esecuzione della prestazione;
  - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
  - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
  - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
  - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
  - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali patti e condizioni o dal capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 9 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
  - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
  - b) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.

### **Art. 13 - Requisiti degli operatori**

1. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria prescritti per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

### **Art. 14 – Procedura di cottimo**

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax, posta elettronica o telegramma.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 9 predispone un disciplinare d'oneri o un capitolato speciale ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

### **Art. 15 - Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
  - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;

- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
- 2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuate dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
- 3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora sia possibile, la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario, a margine della scrittura contrattuale conclusiva. Nei casi previsti dall'art.10, comma 1, e dall'art.12, comma 4, si prescinde dalla verbalizzazione ed è possibile dare atto delle ragioni della scelta nella medesima determina di affidamento
- 4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

#### **Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa**

- 1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
- 2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
- 3. Nello stesso caso, all'esame delle offerte deve provvedere una Commissione, presieduta dal Responsabile del settore del Settore competente, e composta da due esperti nel campo al quale si riferisce l'oggetto del contratto, scelti tra i funzionari della stazione appaltante o, nel caso ciò non sia possibile, tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici.

#### **Art. 17 – Stipulazione del contratto**

- 1. Per l'acquisizione di beni e servizi fino all'importo di €. 40.000,00, IVA esclusa, il contratto si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi elencati all'art. 12 del presente regolamento e con la lettera del Responsabile del settore di conferma d'ordine. Il contratto può essere concluso, altresì, mediante scrittura privata o sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
- 2. Per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a €. 40.000,00, IVA esclusa, viene stipulato apposito contratto in forma pubblico-amministrativa o mediante scrittura privata autenticata o meno dal segretario comunale.

#### **Art. 18 - Criteri di rotazione**

- 1. Il responsabile dovrà rispettare, nell'esecuzione delle procedure di cottimo fiduciario, i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
- 2. In particolare, i criteri di rotazione vengono così specificati:
  - allo stesso soggetto non possono essere affidati servizi o forniture se egli è già risultato aggiudicatario, nei dodici mesi precedenti, di analoghi affidamenti per un importo complessivamente pari o superiore a 80.000,00 Euro;
  - un servizio o una fornitura possono essere affidati al medesimo soggetto solo quando siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di altro appalto affidato in precedenza;
  - non possono, in ogni caso, essere affidati appalti di servizi e forniture ai soggetti:
    - a) con i quali sia sorto contenzioso nei tre anni precedenti, in ragione di un appalto precedentemente affidato;
    - b) a causa dei quali sia stato arrecato al Comune danno, imputabile al soggetto stesso e riconosciuto con sentenza;
    - c) che abbiano già svolto servizi o forniture per il Comune, quando la prestazione non sia stata oggetto di collaudo favorevole, per cause a loro imputabili.

### **Art. 19 - Mezzi di tutela**

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

### **Art. 20 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 9, mediante ordine scritto che deve contenere:
  - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
  - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
  - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
  - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
  - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
2. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
  - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
  - b) il proprio nulla osta alla liquidazione;
  - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
3. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento.

### **Art. 21 - Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI**

### **Art. 22 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette**

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 - Verifica della prestazione**

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione; il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione o mediante stampigliatura sul documento di un visto contenente l'attestazione della regolarità e quantità dell'oggetto o del servizio stesso.
2. Per gli interventi di importo fino ad euro 40.000,00, il collaudo non è necessario ed è sostituito dal nulla-osta alla liquidazione.
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 9, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

**Art. 24. Rinvio**

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.lgs. n.163/06 e tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia.

**Art. 25. Disposizione transitoria.**

1. Fino alla costituzione dei nuovi elenchi, ai sensi dell'art.10, è possibile utilizzare gli elenchi già disponibili presso ciascun settore, laddove esistenti.

**Art. 26. Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, contestualmente alla deliberazione con la quale viene approvato, all'Albo Pretorio.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.